



Il funzionario (*)
Giacoma Vallenia
*) firma su delega del Direttore Provinciale, Alessio Cecchi



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 FEBBRAIO 2025

Il giorno 28 Febbraio 2025 in Bologna presso la sala convegni del Royal Hotel Carlton, alle ore 17.50 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli Associati della Società Italiana G.U.I.D.A. (codice fiscale 92063270463), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presiede l'Assemblea il dott. Migliore Alberto, in qualità di presidente della Associazione, il quale accerta e constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- che la prima convocazione è andata deserta per insufficienza del numero degli intervenuti;
- che, come risultante dal foglio presenze, sono riuniti complessivi ~~32~~³² associati, di cui n. ~~32~~³² in proprio e n. 0. per deleghe acquisite agli atti;
- che l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dott. Paoletta Marco, che accetta.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea le motivazioni per le quali è necessario intervenire sullo Statuto associativo, soffermandosi sulle modifiche inerenti il Consiglio direttivo, il cui numero dei membri si riduce a sette; lo scioglimento dell'ente con la devoluzione del patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe e comunque non aventi scopo di lucro; l'istituzione del Collegio dei probiviri con funzioni di vigilanza e controllo.

Segue pertanto la presentazione dello Statuto modificato con lettura degli articoli oggetto di intervento.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, per alzata di mano, approva a maggioranza con n. ~~31~~ ³² voti a favore, n. ~~1~~ contrari e n. ~~1~~ astenuti, il nuovo Statuto associativo che, così come modificato, si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega quindi il Presidente a provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dello Statuto approvato, unitamente al presente verbale, ed a tutti gli adempimenti conseguenti.

Alle ore ~~18:15~~ ^{18:15}, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente



SOCIETÀ ITALIANA G.U.I.D.A. STATUTO

Articolo 1 Denominazione

1.1. È costituita un'Associazione denominata: **“SOCIETÀ ITALIANA PER LA GESTIONE UNIFICATA ED INTERDISCIPLINARE DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO E DELL'ALGODISTROFIA”**, in forma abbreviata **“SOCIETÀ ITALIANA G.U.I.D.A.”**.

Articolo 2 Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Lucca, Via di Poggio n.48

Articolo 3 Durata

3.1. L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

3.2. L'Assemblea potrà, tuttavia, disporre lo scioglimento dell'Associazione con deliberazione presa con il voto favorevole di tre quarti degli Associati.

Articolo 4 Scopo e Oggetto

4.1. L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, né alcuna finalità politica né sindacale.

4.2. L'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere ricerche attinenti il dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia;
- b) organizzare attività scientifico-culturali sul dolore muscolo-scheletrico, l'algodistrofia e le patologie di afferenza. In particolare, la Società Italiana G.U.I.D.A. si impegna nella promozione e svolgimento delle attività ECM (Educazione Continua in Medicina) conformi alle direttive ministeriali;
- c) collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche;
- d) promuovere l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti degli Associati;
- e) elaborare trial di studio, linee guida in collaborazione con ASSR (Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali) e FISM (Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane), in conformità a quanto espresso nel Decreto Ministeriale del 31 maggio 2004 e alla natura federativa di FISM.

4.3. L'Associazione può svolgere ogni e qualsiasi attività o iniziativa indirizzata al conseguimento dei propri scopi, ed in particolare, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) l'organizzazione di convegni sul dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia;
- b) la promozione di corsi di aggiornamento ai clinici sui progressi della ricerca;
- c) curare l'aggiornamento di una raccolta bibliografica contenente studi, sperimentazioni, indagini epidemiologiche che abbiano come oggetto il dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia;
- d) curare la pubblicazione dei dati raccolti;
- e) curare la promozione, facilitazione e coordinamento delle relazioni fra quanti, persone fisiche ed istituzioni, siano interessati alla conoscenza del dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia nei vari aspetti medici e biologici;
- f) curare l'incentivazione e facilitazione dei contatti fra clinici italiani e stranieri delle varie discipline che studiano il dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia.
- g) favorire la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

AM

Monica

h) stipulare ogni atto, contratto e convenzione, con enti pubblici o privati, sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi associativi;

i) compiere tutti gli atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi.

4.4 L'Associazione non persegue scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale ai propri associati, partecipanti, sostenitori, dipendenti, collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Diritti ed obblighi degli Associati

5.1. Sono Associati i fondatori della Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

5.2. Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone. Spetta a tutti gli associati il diritto di partecipazione alle attività ed iniziative promosse dall'Associazione.

Spetta a tutti gli associati il diritto di partecipazione all'Assemblea e l'elettorato attivo e passivo.

5.3. Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, tra i quali, l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

5.4. Gli Associati devono astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 6

Requisiti per l'ammissione di nuovi Associati

6.1. Possono far parte dell'Associazione qualsiasi persona fisica maggiorenne o ente o persona giuridica, italiani o stranieri, che siano stati ammessi a farne parte secondo le norme del presente Statuto e che abbiano svolto o svolgano attività connesse agli scopi di cui al precedente articolo 4 o che si impegnino alla diffusione ed alla realizzazione delle finalità dell'Associazione o che vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento delle stesse.

6.2. Ai fini dell'ammissione all'Associazione, i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere studiosi che esplicano attività scientifica concernente il dolore muscolo-scheletrico, l'algodistrofia e le patologie di afferenza.

Articolo 7

Procedura di ammissione

7.1. Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti associativi.

7.2. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

7.3. In esito all'ammissione, previo versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, il richiedente è iscritto all'Associazione.

Articolo 8

Recesso ed esclusione

8.1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato e non è trasmissibile.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri, né sottoposti a pegno od usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

8.2. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

8.3. L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

8.4. Il recesso ha effetto a decorrere dal termine di 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

8.5. Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota Associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

8.6. Potrà essere escluso l'associato:

a) che non abbia adempiuto, o abbia adempiuto con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto o dal regolamento;

b) che abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

c) che sia stato interdetto o inabilitato;

d) che mantenga una condotta contraria alla legge o all'ordine pubblico;

e) che eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'Associazione;

f) per decadenza dovuta a morosità per mancato versamento per numero 3 (tre) anni consecutivi della quota Associativa, trascorso il termine di un mese dal termine stabilito per il pagamento delle quote.

8.7. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per i motivi di cui sopra, previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni, dall'avvenuta contestazione, per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Articolo 9

Organi dell'Associazione

9.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri

9.2. Le cariche Associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 10

Assemblea degli Associati

10.1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa i quali hanno diritto di voto per tutti gli argomenti sottoposti alla deliberazione assembleare.

Essa:

- approva gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;



- approva il bilancio annuale;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

10.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, sia presso la sede sociale sia altrove, in presenza e/o in modalità di video conferenza, almeno una volta all'anno.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

10.3. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito agli Associati almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere prodotto anche per via telematica mediante posta elettronica e deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione nonché del luogo in cui si svolgerà la riunione e, in caso di convocazione in modalità di video conferenza, anche le indicazioni per consentire il collegamento da remoto.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, purché in orario successivo.

10.4. Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, munito di delega scritta. Nessun associato può cumulare più di dieci deleghe.

10.5. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'Assemblea.

10.6. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione, oppure, in caso di mancanza, da un altro componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

10.7. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

10.8. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

10.9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati mediante delega.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

10.10 L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su quelle di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, sul suo scioglimento, liquidazione, nomina e sostituzione del/dei liquidatore/i, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo. Essa è convocata con le medesime modalità stabilite per quella ordinaria. È regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

DMF

Maria Teresa

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.11 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti i associati, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 11 **Consiglio Direttivo**

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente; esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

11.2. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- provvedere alla nomina del Presidente e del segretario che verranno scelti tra i componenti del Consiglio stesso;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- tenere e custodire i libri sociali;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi;

11.3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

11.4. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e si compone di 7 (sette) membri scelti fra gli Associati persone fisiche.

11.5. Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

11.6. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo di anni 3. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per una sola volta per il triennio successivo.

11.7. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

11.8. Ogni componente del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, decesso, revoca da parte dell'Assemblea, dimissioni, decadenza.

La decadenza si determina automaticamente nell'ipotesi di perdita, per qualsiasi causa determinata, della qualità di associato, nonché in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio Direttivo, si dovrà convocare l'Assemblea degli associati per deliberare sulla sostituzione del cessato. Nelle more della nuova nomina, riducendosi il numero dei componenti al di sotto del



minimo stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo procede, attraverso cooptazione, a ricoprire la carica mancante.

11.9. A seguito della cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, per qualunque ragione essa avvenga, cessa l'intero Consiglio. In tale caso il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio cessato resta in carica fino all'Assemblea così convocata, per gli atti di ordinaria amministrazione, di natura indifferibile.

11.10. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

11.11. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un segretario che svolge la funzione di verbalizzante delle riunioni.

11.12. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, in presenza o in modalità telematica, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Proviviri.

11.13. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio Direttivo stesso e ai componenti Collegio dei Proviviri, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica, che dia prova della sua ricezione. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, l'ordine del giorno e in caso di convocazione in modalità di video conferenza, anche le indicazioni per consentire il collegamento da remoto.

11.14. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, sia presente l'intero Consiglio Direttivo e l'intero Collegio dei Proviviri.

11.15. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio Direttivo scelto tra i presenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.16. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

11.17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

11.18. Il voto non può essere espresso per rappresentanza né per corrispondenza.

11.19. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

11.20. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Proviviri

11.21. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.



I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Articolo 12 Il Presidente

12.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

12.2. Il Presidente cura l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dal Consiglio, ha la rappresentanza, attiva e passiva, dell'Associazione in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

12.3. Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e il Consiglio Direttivo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni;
- c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano l'Associazione e gli organi sociali;
- d) coordina inoltre i lavori del Consiglio Direttivo, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

12.4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri ed adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma, in tal caso, impegna comunque l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Articolo 13 Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia; esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge funzioni di controllo della legalità degli atti dell'Associazione e del rispetto del principio di corretta amministrazione.

13.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Past President, nominati dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica 3 (tre) anni e sono rinnovabili.

13.3. I componenti del Collegio dei Probiviri hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea.

13.4. Il Collegio dei Probiviri può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Articolo 14 Patrimonio dell'Associazione

14.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote annuali di iscrizione versate dagli Associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;



- i contributi, liberalità, donazioni, finanziamenti ed entrate a qualsiasi titolo pervenute da enti pubblici o privati e da persone fisiche;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni ed i contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- i proventi ed i ricavati delle attività ed iniziative promosse dall'Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e fiscali che regolano tali attività;
- i redditi derivanti dal patrimonio;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

14.2. Il patrimonio è di proprietà esclusiva dell'Associazione e gli Associati non hanno alcun diritto su di esso.

Le disponibilità finanziarie, gli utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali dell'Associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione degli scopi indicati nel presente Statuto, con categorica esclusione di qualsiasi altra finalità e distribuzione.

14.3. Tutte le entrate devono confluire e figurare nel bilancio dell'Associazione.

Articolo 15

Esercizio sociale e bilancio

15.1. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

15.2. L'Associazione deve redigere il bilancio consuntivo di esercizio, redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente.

15.3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può essere posticipata, ma comunque non oltre il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutariamente previste.

Articolo 16

Scioglimento dell'Associazione; liquidazione e devoluzione del patrimonio

16.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone i poteri e l'eventuale compenso. In caso di liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, su delibera dell'Assemblea, ad associazioni od enti con finalità analoghe e comunque non aventi scopo di lucro.


Articolo 17

Rinvio

17.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia.

Marco Sedes

Ally



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PONTEDERA

Registrazione di Atto Privato

Il 11/03/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4, serie 3, numero 198

data di stipula: 28/02/2025

ident.vo telematico: TZ425L000198000EE per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92063270463				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 296,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23